

# BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

## INDICE

AFFARI COSTITUZIONALI (I):		
<i>In sede referente</i> . . . . .	Pag.	1
AFFARI ESTERI (III):		
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	»	1
<i>In sede referente</i> . . . . .	»	2
GIUSTIZIA (IV):		
<i>In sede referente</i> . . . . .	»	3
BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):		
<i>In sede referente</i> . . . . .	»	8
ISTRUZIONE (VIII):		
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	»	9
LAVORI PUBBLICI (IX):		
<i>In sede referente</i> . . . . .	»	10
TRASPORTI (X):		
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	»	11
AGRICOLTURA (XI):		
<i>In sede referente</i> . . . . .	»	12
INDUSTRIA (XII):		
<i>In sede referente</i> . . . . .	»	12
CONVOCAZIONI . . . . .	»	14
RELAZIONI PRESENTATE . . . . .	»	14

### AFFARI COSTITUZIONALI (I)

#### IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 1966, ORE 10. — *Presidenza del Presidente BALLARDINI.*

#### PROPOSTA DI LEGGE:

RESTIVO: « Modificazioni ed integrazioni agli articoli 88 e 121 del decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione alla Camera dei deputati » (2109).

Il relatore Di Primio illustra favorevolmente la proposta di legge intesa ad assicurare a tutti i parlamentari, dipendenti dello Stato e delle pubbliche amministrazioni, o dipendenti di enti e istituti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza dello Stato, la ricostruzione della carriera per il periodo del mandato parlamentare, alla cessazione del medesimo, indipendentemente dalla legislatura in cui hanno esercitato il mandato.

La Commissione esamina gli articoli della proposta di legge e dà mandato al relatore di stendere la relazione per la Camera.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

#### PROPOSTA DI LEGGE:

CASSANDRO ed altri: « Riconoscimento della Consulta nazionale quale legislatura della Repubblica » (2287).

La Commissione esamina l'articolo unico della proposta di legge, modificando, su proposta del relatore Dell'Andro, il primo comma nel seguente testo:

« La Consulta nazionale è equiparata alla legislatura della Repubblica ».

Dà, quindi, mandato al relatore di stendere la relazione per la Camera.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

### AFFARI ESTERI (III)

#### IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 1966, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente CARIGLIA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Oliva.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Autorizzazione a cedere a titolo gratuito alla Prefettura Municipale di Garibaldi

(Brasile-Stato di Rio Grande do Sul) l'immobile demaniale e terreno annesso siti in detta città » (2671).

Il Relatore Storchi riferisce sul disegno di legge, illustrandone il contenuto e dichiarandosi favorevole all'approvazione del provvedimento.

Dopo un intervento del deputato Cantalupo e del Sottosegretario di Stato Oliva, che raccomanda l'approvazione del disegno di legge, la Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto del provvedimento constatando questo di un articolo unico.

Il disegno di legge risulta quindi approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,20.

#### IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 1966, ORE 10,20. — *Presidenza del Presidente CARIGLIA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Oliva.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra il 17 giugno 1960 » (*Approvato dal Senato*) (3126).

Il Relatore Storchi riferisce sul disegno di legge illustrando il contenuto e le finalità della Convenzione firmata a Londra il 17 giugno 1960 e dichiarandosi favorevole al provvedimento di ratifica di detta Convenzione.

La Commissione passa quindi, all'esame degli articoli che risultano approvati con una modifica all'articolo 3, alla quale la Commissione Bilancio ha subordinato il parere favorevole.

La Commissione conferisce successivamente mandato al Relatore di redigere la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo aereo tra l'Italia ed il Congo con annessi *memorandum*, concluso a Roma il 7 dicembre 1962 » (*Approvato dal Senato*) (2659).

Il Relatore Pedini riferisce sul disegno di legge illustrandone le finalità ed il contenuto e concludendo in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

La Commissione passa, quindi, all'esame degli articoli che risultano approvati e conferisce mandato al Relatore di redigere la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni internazionali adottate dalla Conferenza internazionale del lavoro:

Convenzione internazionale del lavoro numero 117 concernente gli obiettivi e le norme di base della politica sociale adottata a Ginevra il 22 giugno 1962;

Convenzione internazionale del lavoro numero 118 concernente l'uguaglianza di trattamento dei nazionali e dei non nazionali in materia di sicurezza sociale adottata a Ginevra il 28 giugno 1962 » (*Approvato dal Senato*) (2660).

In sostituzione del Relatore Martino Edoardo riferisce il Presidente Cariglia. Su sua proposta la Commissione approva gli articoli del disegno di legge di ratifica, conferendo mandato al Presidente di redigere la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra l'Italia e il Perù, concluso a Lima il 17 marzo 1964 » (2672).

In sostituzione del Relatore Martino Edoardo riferisce il Presidente Cariglia. Su sua proposta la Commissione approva gli articoli del disegno di legge di ratifica conferendo mandato al Relatore di redigere la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Adesione all'Accordo relativo ai marinai rifugiati, adottato a l'Aja il 23 novembre 1957 e sua esecuzione » (*Approvato dal Senato*) (2713).

Il Relatore Pedini riferisce sul disegno di legge illustrando il contenuto dell'Accordo adottato a l'Aja il 23 novembre 1957 proponendo l'approvazione del disegno di legge.

La Commissione approva, quindi, gli articoli del provvedimento conferendo mandato al Relatore di redigere la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

**DISEGNO DI LEGGE:**

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania relativo alla protezione delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni di origine e di altre denominazioni geografiche, concluso a Bonn il 23 luglio 1963, con annessi Protocolli in pari data e Scambio di Note effettuato a Bonn il 14 maggio 1964 » (*Approvato dal Senato*) (2845).

Il Relatore Pedini riferisce sul disegno di legge illustrando le finalità e la portata dell'Accordo oggetto del provvedimento.

Su sua proposta, la Commissione passa all'esame degli articoli che risultano approvati, e conferisce mandato al Relatore di redigere la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

**DISEGNO DI LEGGE:**

« Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Austria per il regolamento dei diritti di servitù dei residenti di Ugovizza, concluso in Firenze il 16 luglio 1954 » (2947).

Il Relatore Di Primio riferisce sul disegno di legge illustrando il contenuto e la portata dell'Accordo tra l'Italia e l'Austria relativo ai diritti di servitù dei residenti di Ugovizza.

Su proposta del Relatore stesso la Commissione approva gli articoli del disegno di legge conferendo mandato al deputato Di Primio di redigere la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

**DISEGNO DI LEGGE:**

« Adesione all'Accordo relativo agli atrezzi speciali per il trasporto delle derrate deperibili ed alla loro utilizzazione per i trasporti internazionali di talune di dette derrate, adottato a Ginevra il 15 gennaio 1962, ed esecuzione dell'Accordo stesso » (2949).

Il Relatore Brusasca riferisce sul disegno di legge proponendone l'approvazione.

La Commissione ne esamina gli articoli che risultano approvati senza modificazioni, conferendo mandato al Relatore di redigere la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

**DISEGNO DI LEGGE:**

« Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 1 annesso alla Convenzione universale sul diritto d'autore concernente la protezione delle opere degli apolidi e dei rifugiati, firmato a Ginevra il 6 settembre 1952 » (*Approvato dal Senato*) (3033).

Il Relatore Di Primio riferisce sul disegno di legge illustrando il Protocollo n. 1 della Convenzione universale sul diritto d'autore.

Su sua proposta la Commissione approva gli articoli del disegno di legge conferendo mandato al Relatore di redigere la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

**DISEGNO DI LEGGE:**

« Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e la Francia in materia di esenzioni fiscali a favore delle istituzioni culturali, effettuato in Roma il 17 maggio 1965, in applicazione dell'Accordo culturale italo-francese del 4 novembre 1949 » (2912).

Su proposta del Relatore la Commissione approva gli articoli del disegno di legge conferendo mandato al Relatore stesso di redigere la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,10.

**GIUSTIZIA (IV)**

**IN SEDE REFERENTE.**

MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 1966, ORE 10. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene il Ministro di grazia e giustizia, Reale.

La Commissione su proposta del Presidente inverte l'ordine del giorno nel senso di esaminare subito le proposte di legge n. 3089, per il parere alla XI Commissione, e n. 3167.

**PROPOSTA DI LEGGE:**

Senatori COMPAGNONI ed altri: « Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiari perpetue » (*Parere alla XI Commissione*) (3089).

Il Presidente propone alla Commissione di dargli mandato per chiedere alla Presidenza della XI Commissione agricoltura congrua proroga per la espressione del parere.

Il deputato Ceccia ritiene che non convenga domandare proroga ma sia più opportuno incaricare la sottocommissione di esprimere il parere quanto prima possibile.

Il deputato Breganze fa notare che su questioni di rilievo, rientra nella prassi, che sia la Commissione plenaria ad esprimere il parere; dato, però, il programma di lavoro che la Commissione deve affrontare, ritiene che la richiesta di proroga sia l'unico mezzo per conservare alla competenza della Commissione giustizia l'esame della proposta di legge che comporta rilevanti motivi di interesse giuridico.

Il deputato Cacciatora, quindi, chiede che la Commissione giustizia dia immediatamente il parere alla Commissione agricoltura, mentre i deputati Riccio e Lucifredi ritengono necessario e rituale chiedere la proroga.

La Commissione, quindi, a maggioranza, dà mandato al Presidente di chiedere congrua proroga alla Presidente della Commissione agricoltura per la espressione del parere.

#### PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori MONNI ed altri: « Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto » (*Approvata dal Senato*) (3167).

Il relatore Dell'Andro riferisce sulla proposta di legge e dichiara di essere favorevole alla concessione della delega al Presidente della Repubblica per la concessione dell'amnistia e dell'indulto. Pensa che questo sia un mezzo altamente significativo per ricordare il ventesimo anniversario della fondazione della Repubblica. Per quanto concerne il merito della proposta di legge si riserva di intervenire in sede di risposta a coloro i quali avranno partecipato alla discussione.

Sottolinea la brevità dei termini a disposizione della Commissione giustizia in quanto il provvedimento dovrà, nella prossima settimana, essere discusso dall'Assemblea della Camera.

Prende la parola il deputato Mannironi, il quale esprime il parere che, se tutti sono convinti di dover celebrare il ventesimo anniversario della fondazione della Repubblica con questo atto di clemenza, è necessario approvarlo nella sua integrità, così come trasmesso dal Senato, altrimenti il testo del provvedimento non sarà pronto per la data del 2 giugno.

Il deputato Riccio dichiara di essere favorevole alla proposta di legge in esame in quanto ritiene altamente validi i motivi che la suf-

fragano. Egli crede nella validità dell'istituto della amnistia anche se da molte parti sono sorte delle critiche. Però, pensa, che le critiche debbano essere rivolte piuttosto che all'istituto, in se, al Parlamento che ha troppo frequentemente usato, in questo ventennio, di tale strumento. Egli vede l'amnistia collegata sempre a momenti rilevanti della storia italiana e non gli sembra che quelle sinora concesse abbiano sempre trovato ispirazione in momenti particolarmente sentiti dall'opinione pubblica. Ritiene necessario che la proposta di legge sia approvata entro il 2 giugno proprio per sottolineare la importanza della ricorrenza. È vero, che si potrebbe ricorrere ad ampie concessioni di grazia piuttosto che a deleghe per l'amnistia o per l'indulto ma egli crede che, proprio attraverso la espressione della volontà popolare rappresentata dal Parlamento, che delega il Presidente della Repubblica ad emettere i provvedimenti di amnistia ed indulto, si possa individuare il perfetto arco che unisce la sovrana volontà del popolo con il Parlamento e con il Capo dello Stato.

Conclude dichiarandosi favorevole alla proposta di legge.

Il deputato Guerrini Giorgio osserva che questa proposta di legge ricalca i temi della amnistia del 1963 e, assieme a quest'ultima, contraddice in molti punti i concetti informatori di tutte le precedenti amnistie concesse in questo ventennio. Esamina alcune particolari situazioni che insorgerebbero dalla applicazione delle norme contenute nella proposta in esame e che creerebbero delle disfunzioni, se non anche delle ingiustizie nella loro pratica applicazione. Specifica che nei casi di reato per sofisticazione di vini si arriverebbe all'assurdo che l'avvocato, difensore dell'imputato, dovrebbe tendere ad ottenere nei confronti del proprio cliente la più pesante delle imputazioni prevedibili, cioè quella che comporta la pena detentiva congiunta con la pena pecuniaria. In tal caso, si rientrerebbe nell'ambito dell'amnistia. In ogni modo questo avvocato dovrebbe evitare di far ascrivere a carico dell'imputato la pena minore che, prevedendo solo la condanna al pagamento di una determinata somma — ed essendo pena non congiunta alla detenzione — sarebbe superiore ai 2.500.000 di lire previsti come limite al provvedimento di amnistia in esame così per una pena minore non si potrebbe godere del beneficio della amnistia. Ritiene, poi, che l'indulto debba essere applicato per tutti i tipi di reato. Annuncia che da parte sua verranno proposti degli emendamenti durante la discussione davanti l'Assemblea.

Interviene il deputato Fortuna che afferma di non essere molto favorevole alla proposta di legge e che la prossima scadenza del 2 giugno non deve impedire alla Camera di fare una buona legge. Ritiene che, fra una legge sbagliata o imperfetta emessa nel termine del 2 giugno, ed una legge buona o perfetta, ma che richieda un maggior lasso di tempo per la sua elaborazione, la Commissione vorrà seguire questa seconda strada.

Gli sembra evidente che davanti all'Assemblea dovranno essere presentati degli emendamenti, specie all'articolo 3, e particolarmente per le previste esclusioni oggettive. È vero che quest'ultima disposizione ricalca un analogo articolo del testo della delega per la amnistia del 1963 ma, se allora si sbagliò, pensa che questa volta si debba correggere l'errore.

Osserva, inoltre, che questo atto di benevolenza, se limitato solo ai detenuti o a coloro che sono incorsi in reati sarebbe incompleto, perciò ritiene che abbiano uguale titolo ad una espressione della benevolenza dello Stato, in una occasione così particolare come quella della fondazione della Repubblica, anche coloro che sono incorsi in sanzioni disciplinari, come i dipendenti dell'amministrazione dello Stato, compresi i militari e gli appartenenti a corpi militarizzati o degli enti pubblici.

Chiede che la Commissione voglia dar mandato al Presidente perché rappresenti al Presidente della Camera la necessità di porre all'ordine del giorno dell'Assemblea il disegno e le proposte di legge (255, 371, 432) che si trovano in stato di relazione davanti all'Assemblea dal 21 settembre 1965. Ricorda che, anche in altre occasioni, parallelamente alla concessione dell'amnistia e dell'indulto si provvede per il condono delle sanzioni disciplinari.

Il deputato Amatucci si sofferma particolarmente sui reati tributari che vengono compresi nell'amnistia ed analizza la portata dell'articolo 12 dimostrando la infondatezza giuridica dello stesso in quanto ritiene che non sia concepibile che un cittadino, imputato di reato tributario paghi quanto dovuto e, successivamente, amnistiato — e potrebbe essere anche innocente — non si veda restituiti gli importi corrisposti. Sottolinea come questa proposta di legge vada attentamente esaminata nelle sue varie applicazioni pratiche tenendo conto soprattutto dell'esperienza acquisita in materia durante l'applicazione delle precedenti amnistie.

Il deputato Guidi esordisce dichiarandosi favorevole alla proposta di legge e precisa di non poter accettare gli spunti polemici di coloro che ritengono il Parlamento responsabile per essere ricorso troppe volte a questo istituto in quanto non si tiene conto che il Parlamento ha inteso, in questo modo, correggere le sempre ricorrenti discrasie della giustizia. È evidente che la giustizia è in crisi in quanto l'ordinamento giudiziario non è stato rivisto né adeguato ai tempi e la riforma del codice penale dovrà attendere ancora molto tempo. Ritiene che non bastino presentare provvedimenti, ma sia necessario esprimere una concreta volontà politica in merito. Annuncia che davanti all'Assemblea, il suo gruppo presenterà degli emendamenti per estendere in modo più ampio l'amnistia a tutti i combattenti della resistenza. È, infatti, necessario rendere giustizia a coloro i quali si sono concretamente sacrificati per la creazione del nuovo stato democratico e che non hanno potuto beneficiare delle precedenti amnistie in quanto quei provvedimenti contenevano da un lato, discriminazioni e, dall'altro, vennero applicati in modo assolutamente restrittivo. Se si vuole fare una amnistia veramente valida, crede che debba essere sbrecciato anche l'istituto della commutabilità delle pene in quanto superato dai tempi. Chiede, quindi, per quale motivo la presente amnistia copra i reati commessi sino al 31 gennaio 1966 e quale valore abbia questa data in relazione all'articolo 79 della Costituzione. Lamenta, quindi, che dalle norme in esame non risultino compresi nell'amnistia i reati di stampa. Sottolinea alcune situazioni di discriminazione che ritiene pericolose e fa notare come tutte queste sue osservazioni critiche derivino dal fatto che la presente proposta di delega per l'amnistia non è sorta secondo una chiara linea di politica giudiziaria, ma come un compromesso fra coloro che erano favorevoli alla concessione della delega e quelli che erano contrari e, nell'antitesi delle due tesi, si è seguito un sistema di concedere, ma non troppo, con discriminazioni, limitazioni, esclusioni. Dichiarata, infine, di essere nettamente contrario all'articolo 14 che prevede la rinunciabilità all'amnistia perché, sostiene, che in tal modo si creano delle posizioni di disparità delle quali beneficiano soltanto coloro i quali hanno mezzi per difendersi. Ritiene che il principio della rinunciabilità faccia perdere valore alla stessa amnistia.

Prende, quindi, la parola il deputato Migliori che si dichiara personalmente contra-

rio all'amnistia. Se questo gesto di comprensione nei confronti dei detenuti e dei prevenuti è espressione di un atto di benevolenza, pensa che la via migliore per celebrare la ricorrenza del 2 giugno sia quella della grazia in quanto rappresenta la intelligente applicazione della magnanimità del Capo dello Stato a precise e bene individuate persone che danno a vedere di essere meritevoli di questa considerazione, mentre l'amnistia ha un aspetto indiscriminato che, non trova giustificazione. Se, poi, con l'amnistia si vogliono diminuire i carichi delle pendenze giudiziarie, egli deve essere ancora più fermo nella sua contrarietà perché in questo modo, oltre alla disfunzione, si dimostrerebbe la incapacità di provvedere. Dichiarò di essere pienamente d'accordo per l'esclusione dall'amnistia di coloro che sono incorsi nei reati di cui all'articolo 528 — del codice penale — pubblicazioni e spettacoli osceni. Annuncia che si riserva di presentare degli emendamenti davanti all'Assemblea.

Interviene il deputato Cacciatore che dichiara di essere favorevole alla proposta di legge e, preannuncia la presentazione di emendamenti davanti all'Assemblea in quanto ritiene che la sfera di applicazione, tanto dell'amnistia quanto dell'indulto, debba avere una diversa estensione. Pensa che l'amnistia debba comprendere anche i reati di stampa e che sia necessario sopprimere l'articolo 14 sulla rinunciabilità all'amnistia.

Subentra, il deputato Cariota Ferrara il quale ritiene che l'amnistia non sia un mezzo adeguato a dare solennità ad una data qual'è quella dell'anniversario del ventennale della Repubblica.

Gli sembra che questa proposta di legge rappresenti, piuttosto, un concreto sistema per alterare il corso della giustizia incidendo, in tal modo, anche sul principio di autorità dello Stato.

Se vi deve essere un'amnistia questa, a suo giudizio, è opportuno sia estesa a tutti i reati senza quelle discriminazioni di cui, purtroppo, vi sono abbondanti casi negli articoli in esame. Annuncia di riservarsi la presentazione di emendamenti davanti all'Assemblea.

Prende, quindi, la parola il deputato Accreman, il quale sottolinea come dalla relazione che accompagna le proposte di legge al Senato si tragga la sensazione di una persistente incredulità nella bontà della richiesta di delega proprio da parte di coloro che ne erano i proponenti. A parte questa considerazione di carattere generale, è evidente che

le varie norme del testo in esame sono il frutto di un compromesso e, come tali, rappresentano delle norme suscettibili di perfezionamento tecnico e concettuale. D'altra parte, se si è voluta fare questa amnistia, è necessario che essa sia attuata con la maggiore larghezza possibile e non ammettere il principio per poi condizionarlo nella pratica applicazione. Dichiarò di essere nettamente contrario alla esclusione oggettiva di certi reati che hanno la stessa pena edittale proprio per non creare, contro il volere della Costituzione, una duplice categoria di reati: ciò è inammissibile.

A suo giudizio la amnistia va ampliata a tutte le specie dei reati pretorili. Analizza, quindi, alcuni aspetti dei vari articoli della proposta di legge soffermandosi particolarmente sulla lettera *b*) dell'articolo 2 per sottolineare l'improprietà e la pericolosità di collegare « i motivi e le occasioni » di reato durante manifestazioni sindacali mentre questi due elementi vanno posti alternativamente e non concorrentemente. Sostiene, poi, che l'amnistia debba comprendere anche i reati di cui agli articoli 336 (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale), 338 (violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario), 344 (oltraggio a un pubblico impiegato) del codice penale.

All'articolo 3 dichiara di essere contrario alla discriminazione fatta nell'applicazione dell'indulto che, per alcuni tipi di reato, è pari ad un anno, mentre per altri è portato a due anni. A suo giudizio queste differenziazioni vanno abolite e la portata dell'indulto deve essere generalizzata. Esamina, quindi, l'articolo 6 che considera le condizioni soggettive per l'applicazione dell'amnistia e dell'indulto mettendone in evidenza alcuni particolari aspetti.

Si sofferma, quindi, a considerare i reati in materia tributaria ed esprime parere nettamente contrario al mantenimento dell'articolo 12 sulla definitività dei tributi, diritti, maggiorazioni e interessi di mora non corrisposti.

Si pronuncia contro la rinunciabilità all'amnistia, di cui all'articolo 14, e chiede quali siano i motivi che hanno determinato la fissazione della data al 31 maggio 1966.

Subentra, quindi, il deputato Reggiani e, a suo giudizio, gli sembra che questa proposta di legge non serva a dare particolare solennità alla celebrazione del ventennale della fondazione della Repubblica. Però, data l'aspettativa insorta nella pubblica opinione, le discussioni svoltesi sulla stampa, il prov-

vedimento, ormai, va fatto. Non si può neanche nascondere la particolare situazione insorta negli ambienti giudiziari che attendono questo provvedimento di amnistia anche per ragioni organizzative.

A prescindere da queste considerazioni di carattere generale è evidente che vanno tolte dal testo buona parte delle esclusioni e delle differenziazioni contenute. Per quanto concerne la rinunciabilità all'amnistia afferma che questo è un diritto del cittadino innocente, rappresenta la espressione della civiltà di un popolo e si pone quale garanzia per il cittadino e, conseguentemente, sottolinea la necessità dell'approvazione dell'articolo 14 della proposta di legge.

Dichiara di essere perfettamente d'accordo con la richiesta avanzata dal deputato Fortuna perché, in Assemblea, contestualmente alla discussione della proposta oggi in esame, vengano esaminate anche il disegno e le proposte di legge sul condono delle sanzioni disciplinari. Conclude il proprio intervento sostenendo che debba essere escluso, dall'applicazione dell'amnistia, il reato di cui all'articolo 528 (pubblicazioni e spettacoli osceni del codice penale) e concorda con le conclusioni del deputato Amatucci sulla portata e pericolosità dell'articolo 12 relativo alla questione della non ripetibilità dei tributi, diritti ed interessi di mora corrisposti.

Il deputato Spagnoli, quindi, dichiara di essere pienamente d'accordo per l'esame congiunto davanti all'Assemblea, della proposta di legge sull'amnistia con i provvedimenti relativi al condono delle sanzioni disciplinari. Ritene opportuno che la Commissione dia pieno mandato al Presidente per esprimere questo voto al Presidente della Camera.

Il Ministro Reale interviene per significare come egli, in linea di logica, sia d'accordo sulla proposta dell'esame contestuale del condono delle sanzioni disciplinari ma richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che il Senato sta, proprio in questi giorni, esaminando analogo provvedimento.

Prende, quindi la parola il deputato Brenganze e pensa che non si faccia un buon servizio al principio concettuale dell'amnistia quando si afferma che esso serve a sgomberare gli uffici giudiziari di molti arretrati, essendo questa una tesi assolutamente controproducente.

Concorda con il deputato Amatucci per le osservazioni svolte in merito all'articolo 12 della proposta di legge sul tema della definitività dei tributi corrisposti. Dà atto al deputato Reggiani per quanto questi ha di-

chiarato in tema di rinunciabilità all'amnistia e conferma che, anche egli è nettamente favorevole al mantenimento di questo articolo nel contesto del provvedimento. Dichiara, inoltre, di essere d'accordo con il deputato Fortuna per l'esame in Assemblea del condono delle sanzioni disciplinari e suggerisce al Ministro di presentare, quanto prima, un provvedimento autonomo, per il condono delle sanzioni derivanti da fatti illeciti non costituenti reato, come altre volte già fatto in occasione di amnistia.

Prende, quindi la parola il deputato Galdo il quale, a titolo personale, dichiara di non essere favorevole alle amnistie quando sono concesse con tanta frequenza. Contesta che con l'amnistia si possa dare una sanatoria alla crisi della giustizia, anzi, a suo giudizio, è proprio il continuo ricorrere alla concessione delle amnistie che determina alcuni aspetti della crisi della giustizia. Gli imputati, anche di reati minori, ricorrono ben volentieri in cassazione, perché — tenuto conto che per avere una sentenza definitiva possono passare anche quattro o cinque anni — sono certi che, in queste more, arriverà un provvedimento di amnistia. Prega la Commissione di voler riflettere su queste sue considerazioni. Però, una volta che si sia deciso di dare la delega per l'amnistia e per l'indulto è evidente che determinate discriminazioni debbano essere mantenute fra tipo e tipo di reato in quanto, così facendo, si obbedisce ad una linea di politica criminale. Certo è, però, che nel testo in esame è venuta a mancare questa linea fondamentale per cui le discriminazioni di cui ai vari articoli fanno di compromesso con tutte le conseguenze deteriori che ciò comporta. Annuncia che presenterà davanti all'Assemblea un emendamento soppressivo dell'articolo 2 e, per quanto concerne l'istituto della rinunciabilità all'amnistia lo collega all'articolo 151 del codice penale, osservando che la materia, essendo di rilevante importanza, suggerisce un'attenta valutazione del problema. A suo giudizio l'istituto della rinunciabilità va mantenuto soprattutto per i reati di competenza pretorile.

Il deputato Mannironi, quindi, dichiara di essere favorevole alla proposta di legge, così come è stata proposta e sostiene che, dovendo servire a solennizzare il ventennale della Repubblica essa deve essere approvata prima del 2 giugno. Sembrandogli preminente questo aspetto in relazione alle eventuali modifiche da apportare alle norme, annuncia che non presenterà emendamenti e che sarà bene evitare l'esame contestuale dei provve-

dimenti sul condono delle sanzioni disciplinati perché, altrimenti, il testo definitivo non potrà essere pronto per la ricorrenza del 2 giugno.

Da ultimo, il deputato Zoboli precisa i punti sui quali il gruppo comunista presenterà degli emendamenti davanti all'Assemblea. In primo luogo proporrà la più ampia estensione dell'amnistia a tutti i combattenti delle forze della resistenza; in secondo luogo, all'articolo 2, lettera b), porrà l'alternativa laddove oggi è prevista la concorrenza per i reati commessi « per motivi e in occasione » di manifestazioni sindacali; al terzo punto pone la estensione dell'amnistia ai reati di diffamazione commessi attraverso la stampa; al quarto punto preannuncia emendamenti per tutte le discriminazioni ed esclusioni dall'amnistia; e, infine, quale ultimo punto, presenterà un emendamento per la soppressione dell'articolo 14 sulla rinunciabilità dell'amnistia stessa.

Il Presidente, quindi, sospende la seduta rinviandone il proseguimento alla ripresa pomeridiana.

*(La seduta, sospesa alle 13,25, è ripresa alle 18).*

Il Relatore Dell'Andro risponde agli intervenuti ed analizza gli istituti della amnistia e dell'indulto nel complesso di una teoria del diritto penale per dimostrare la loro piena validità ed attualità. Questi istituti, a suo giudizio, rispondono ad una necessità intrinseca del sistema penale e servono a determinare l'allineamento del diritto all'ordinamento morale.

Ritiene che la delega sia stata opportunamente proposta, in questo momento, alla attenzione del Parlamento e sostiene che anche la rilevata frequenza con la quale il Parlamento si è servito di questi istituti non può essere considerata quale elemento negativo in quanto la evoluzione continua della società comporta la necessità dell'uso di questi strumenti secondo la sensibilità del momento storico nel quale vengono proposti.

Passa, quindi, ad esaminare tutte le varie proposte di modifica avanzate durante la discussione rilevando come alcune abbiano un carattere prettamente tecnico, migliorativo della legge, mentre altre rispondono a delle visioni più ampie nell'applicazione dell'amnistia e dell'indulto.

Ritiene che, dovendo presentare all'Assemblea degli emendamenti, questi debbono essere contenuti nel numero e nella portata in

modo da strutturare convenientemente il testo in esame.

Afferma che nella sua relazione per l'Assemblea darà atto di tutte le riserve avanzate dai rappresentanti dei singoli gruppi dichiarandosi poi favorevole alla concessione della delega.

Prende, quindi, la parola il Ministro Reale il quale precisa che, essendo stata già discussa la questione al Senato ed avendo ivi espresso il suo parere che è ben noto ai deputati componenti la Commissione giustizia, ritiene di potersi limitare a precisare di non essere mai stato contrario all'amnistia come istituto, del resto consacrato nella Costituzione, ma di dover affermare che l'uso di questo istituto deve essere moderato nella frequenza e nel contenuto per farlo corrispondere alla sua profonda ragione d'essere: consentire allo Stato di escludere ogni illiceità penale di fatti che nella coscienza giuridica, a seguito di nuove situazioni o concezioni, hanno cessato di essere considerati illeciti; oppure di giustificare fatti i quali hanno trovato la loro genesi in particolari situazioni di difficoltà politico-sociali.

Circa gli emendamenti preannunciati comunica di essere, su alcuni di essi, concorde, su altri si riserva il giudizio ed altri, infine, intende esaminarli attentamente per accertarne le possibili implicazioni.

Conclude il proprio intervento raccomandando che gli emendamenti, proprio al fine di favorire il provvedimento sull'amnistia, siano contenuti nel numero e nella concreta rilevanza.

Il Presidente, quindi, con il parere conforme di tutti i rappresentanti dei gruppi parlamentari dà mandato al Relatore Dell'Andro di predisporre la relazione per l'Assemblea e si riserva di nominare il Comitato dei Nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20.

## BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 1966, ORE 16,15. — *Presidenza del Presidente ORLANDI.* — Interviene per il Governo il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Agrimi.

PROPOSTA DI LEGGE:

MAGNO ed altri: « Estensione alle elezioni comunali e provinciali, che avranno

luogo il 12 e 13 giugno 1966, delle agevolazioni di viaggio previste per le elezioni politiche » (*Parere alla X Commissione*) (3027).

Il Sottosegretario Agrimi riferisce che il Governo, nel brevissimo lasso di tempo intercorso dal precedente esame della proposta di legge, non è stato in grado di reperire una idonea indicazione di copertura a fronte della maggiore spesa implicata dal provvedimento; pertanto pur confermando l'orientamento di massima favorevole delle Amministrazioni interessate sulla iniziativa legislativa, chiede alla Commissione di voler consentire un breve rinvio della definizione del proprio parere.

Dopo ampia discussione nella quale intervengono i deputati Failla, Magno e De Pascalis, nonché il relatore Biasutti ed il Presidente Orlandi, la Commissione ritiene di aver individuato — sulla scorta delle indicazioni di copertura finanziaria recate da precedenti provvedimenti legislativi, che hanno esteso ad elezioni comunali e provinciali le agevolazioni di viaggio già previste per le elezioni politiche — la possibilità di fronteggiare la maggiore spesa implicata dalla proposta di legge in esame, eventualmente richiamando gli stanziamenti di bilancio predisposti per il rimborso all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato degli oneri da questa sostenuti per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario. La Commissione, tuttavia, pure anticipando il proprio favorevole orientamento a riguardo della proposta di legge si riserva di proseguirne l'esame e di definire il proprio parere nella seduta pomeridiana di martedì 24 maggio 1966, al fine di precisare la esatta formulazione della indicazione di copertura a fronte della maggiore spesa dal provvedimento implicata, all'uopo sollecitando il Governo a procedere alle indagini ed alle elaborazioni eventualmente necessarie.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 16,40.

### ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 1966, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente* ERMINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica Istruzione, Romita.

#### PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori BERLANDA ed altri: « Norme generali sull'Istituto superiore di scienze sociali di Trento » (*Approvato dal Senato*) (2368).

La Commissione prosegue nella discussione degli articoli, dei quali aveva approvato il primo ed il secondo nella seduta del 12 maggio 1966. Dopo interventi del relatore Fusaro, del Presidente, del deputato Codignola e del Sottosegretario Romita, l'articolo 3, con l'astensione dei commissari del gruppo comunista preannunciata dal deputato Scionti, è approvato con modifiche intese ad aggiungere fra le materie che lo statuto dell'Istituto ha competenza di disciplinare, le norme relative all'organico del personale insegnante e non insegnante, e a stabilire per l'ammissione al corso di sociologia la validità dei titoli richiesti per l'ammissione alle facoltà di economia e commercio e di scienze politiche.

Gli articoli 4 e 5 sono invece approvati senza discussione né modifiche.

Su proposta del Sottosegretario Romita, è approvato un articolo aggiuntivo che include la laurea in sociologia nell'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella n. 4 annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652. Una proposta del Sottosegretario tendente a modificare corrispondentemente la tabella n. 2 annessa al medesimo regio decreto, dopo interventi del deputato Codignola e del Presidente, viene ritirata in considerazione dell'opportunità di affrontare il problema in sede di riforma universitaria.

La proposta di legge nel suo complesso viene quindi in fine di seduta votata a scrutinio segreto ed approvata.

#### DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Istituzione presso l'università di Siena della Facoltà di economia e commercio con corso di laurea in economia e banca » (560);

CODIGNOLA ed altri: « Istituzione presso l'università di Siena della Facoltà di scienze economiche con corsi di laurea in scienze economiche e in scienze bancarie e corso per diploma in tecnica bancaria » (1726);

SERONI ed altri: « Istituzione presso l'università di Siena delle Facoltà di economia con corsi di laurea in teoria economica e economia aziendale » (1741).

Dopo un intervento del Presidente Ermini, che rammenta come nelle sedute precedenti la Commissione avesse approvato gli articoli del testo unificato, fatta eccezione per l'articolo 5, la Commissione approva l'articolo 5, in questione, accantonato in attesa del parere della Commissione Bilancio e su proposta del deputato Codignola un articolo aggiun-

tivo il quale stabilisce che le tabelle allegate al provvedimento possono essere modificate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previa deliberazione del Consiglio di Facoltà e sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, nonché la formulazione del titolo del provvedimento stesso.

Il testo unificato viene infine votato a scrutinio segreto ed approvato con il titolo proposto dal Presidente: « Istituzione presso la Università di Siena delle Facoltà di scienze economiche e bancarie ».

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,25.

### LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 1966, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente ALESSANDRINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Giglia.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Estensione delle provvidenze di cui alla legge 3 gennaio 1963, n. 4, ai fabbricati rurali danneggiati o distrutti dai terremoti verificatisi negli anni 1960 e 1961 nelle province di Terni, Perugia e Rieti e nel secondo semestre del 1961 nella provincia di Firenze » (2952);

MAZZONI ed altri: « Interpretazione e modificazioni della legge 3 gennaio 1963, n. 4, recante provvidenze straordinarie a favore delle zone alluvionate o terremotate negli anni 1960 e 1961 » (1577);

PUCCI EMILIO: « Estensione dei benefici previsti dalla legge 3 gennaio 1963, n. 4, per i fabbricati urbani distrutti o danneggiati dai terremoti verificatisi nelle province di Firenze, Terni, Perugia e Rieti negli anni 1960 e 1961 ai fabbricati rurali colpiti dalle medesime calamità » (1242).

Su proposta del Relatore Nannini, la Commissione delibera alla unanimità di richiedere che il disegno e le proposte di legge le siano assegnate in sede legislativa.

PROPOSTA DI LEGGE:

DE MEO ed altri: « Modalità per le assegnazioni delle case agli impiegati dello Stato » (2941).

Il Sottosegretario Giglia propone di rinviare l'esame della proposta di legge in quanto il Governo sta predisponendo un provvedi-

mento di carattere più generale diretto ad ovviare ai diversi inconvenienti manifestatisi in sede di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655.

Dopo l'intervento dei deputati Ripamonti, che chiede chiarimenti in ordine ai lavori della Commissione ministeriale incaricata di elaborare il provvedimento preannunziato, e Todros, che rileva la necessità di apportare eventuali modifiche in senso globale al decreto del Presidente della Repubblica n. 655 del 1964 e non solo avendo riguardo agli alloggi realizzati dall'I.N.C.I.S., e del Presidente Alessandrini, che rileva l'esigenza di un sollecito esame del provvedimento preannunziato dal Governo, l'esame della proposta di legge è rinviato ad altra seduta.

Al termine della seduta il deputato Ripamonti chiede notizie circa lo svolgimento da parte della Commissione delle indagini conoscitive da lui proposte e relative allo stato di attuazione della legge 18 aprile 1962, n. 167 e dei programmi di edilizia economica e popolare.

Il Presidente Alessandrini informa la Commissione che le richieste formulate dal deputato Ripamonti, unitamente a quella presentata dal deputato Busetto e concernente una indagine conoscitiva sullo stato di attuazione dei provvedimenti relativi alle zone disastrose dalla catastrofe del Vajont, sono state portate a conoscenza del Presidente della Camera, il quale ha indetto a tale proposito un'apposita riunione alla quale hanno partecipato anche rappresentanti del Governo. Al termine di tale riunione lo stesso Presidente della Camera ha sottolineato l'esigenza di una deliberazione formale della Commissione relativa alle proposte di indagini conoscitive, ciò che ritiene possa avvenire in un'apposita seduta della prossima settimana.

Il Sottosegretario Giglia rileva l'opportunità di affrontare il problema nel corso di altra seduta.

Intervengono quindi i deputati Cottone, che chiede chiarimenti in ordine alle persone che saranno chiamate a riferire nell'espletamento delle indagini conoscitive proposte; Ripamonti, che fa rilevare che le indagini stesse, mentre non interferiranno negativamente sui lavori della Commissione, consentiranno di realizzare una nuova dinamica dei rapporti tra Parlamento e Governo, in un quadro di collaborazione che non mancherà di dare positivi risultati; e Busetto, il quale rileva che il Governo risulta essere stato già informato delle richieste formulate da lui e dal deputa-

to Ripamonti nella seduta del 17 marzo 1966 e ritiene che, una volta assunta una deliberazione formale in proposito da parte della Commissione, le indagini conoscitive in questione possono essere senz'altro avviate.

Il Presidente Alessandrini chiarisce che, una volta intervenuta la deliberazione richiesta, essa dovrà essere trasmessa al Presidente della Camera.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,10.

## TRASPORTI (X)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 1966, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente SAMMARTINO.* — Interviene il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, Scalfaro.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Programma decennale di provvidenze finanziarie ed assicurative per la costruzione e l'acquisto di case per i ferrovieri » (2604);

COLASANTO ed altri: « Provvidenze finanziarie ed assicurative per la costruzione e l'acquisto di case per i ferrovieri » (2202);

DE PASQUALE e FIUMANÒ: « Nuove norme sul riscatto degli alloggi delle ferrovie dello Stato » (1383);

GERBINO: « Norme aggiuntive relative al riscatto di alcune categorie di alloggi delle ferrovie dello Stato » (1647).

La Commissione, la quale nella precedente seduta del 4 maggio ha approvato i primi diciannove articoli, conclude la discussione degli articoli del disegno di legge n. 2604, preso come testo base.

L'articolo 20 è approvato nella seguente nuova formulazione, proposta dal Relatore, Mancini Antonio, e accolta dal Governo:

« Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, ha facoltà di determinare, in rapporto alle peculiari necessità dell'Azienda, quali siano gli alloggi di proprietà aziendale, costruiti od acquistati prima dell'entrata in vigore della presente legge, che possano essere ceduti in proprietà, oltre quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni.

Nelle località di Reggio Calabria, Villa San Giovanni, Messina ed Avezzano, colpite dai terremoti del 1908 e 1915, tutti gli alloggi

di proprietà dell'amministrazione ferroviaria, costruiti fuori dei recinti ferroviari prima del 1940 ed anche successivamente, se trattasi di sopraelevazioni di edifici costruiti prima del 1940, saranno ceduti in proprietà agli attuali assegnatari, purché dipendenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, in servizio o pensionati, o vedove o orfani di ferrovieri.

Per la cessione degli alloggi di cui ai precedenti commi saranno applicate le norme del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 e successive modificazioni ».

L'articolo 21, che prevede agevolazioni fiscali e tributarie, è approvato senza modificazioni.

Anche senza modificazioni è approvato l'articolo 22, che stabilisce che la gestione dei fondi destinati a finanziare il programma è iscritta in un apposito paragrafo delle gestioni speciali ed autonome del bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

E, infine, approvato il seguente articolo aggiuntivo:

« In deroga al disposto dell'articolo 3, concorrono all'assegnazione degli alloggi costruiti direttamente dall'amministrazione ferroviaria ai sensi della presente legge i ferrovieri in servizio, quelli in pensione, nonché le vedove e gli orfani dei ferrovieri, purché titolari di pensioni a carico dell'amministrazione ferroviaria dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, occupano baracche di proprietà dell'amministrazione ferroviaria e di altre pubbliche amministrazioni, comunque costruite a seguito dei terremoti del 1908 e del 1915 ed adibite ad alloggio dei ferrovieri.

A tal fine è riservata, sui fondi disponibili per l'attuazione del piano di cui alla presente legge, la somma di 1.200 milioni, da impegnare nei primi tre anni ».

Il Presidente, prima di indire la votazione a scrutinio segreto del provvedimento, mette in rilievo la sua importanza sociale e ringrazia i colleghi della Commissione e, in particolare, il Relatore, Mancini Antonio, e il Ministro Scalfaro, il quale, da parte sua, assicura la Commissione che si odepererà perché il provvedimento sia approvato con la maggiore sollecitudine possibile anche dall'altro ramo del Parlamento.

In fine di seduta la Commissione vota a scrutinio segreto ed approva il disegno di

legge n. 2604. A seguito della sua approvazione, i progetti di legge nn. 2202, 1383 e 1617 sono dichiarati assorbiti e pertanto saranno cancellati dall'ordine del giorno.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45.

### AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 1966, ORE 10. — *Presidenza del Presidente SEDATI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'agricoltura e le foreste, Antoniozzi e Schietroma.

PROPOSTA DI LEGGE:

TRUZZI ed altri: « Costituzione di Enti tra produttori agricoli per la tutela dei prodotti » (275).

Il Presidente ricorda che nella seduta precedente è stato approvato l'articolo 1.

Illustrano quindi alcuni emendamenti agli articoli 2, 3, 4 e 5 del testo base i deputati Ognibene, Miceli, Mengozzi, Beccastrini e il Sottosegretario Antoniozzi.

Intervengono i deputati Avolio, Ceruti Carlo, Prearo ed Imperiale su alcuni aspetti delle norme proposte e particolarmente sull'articolo 4.

Dopo successivi chiarimenti del Relatore De Leonardis, il Presidente rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

PROPOSTE DI LEGGE:

Senatore BELLISARIO: « Modificazioni alle norme sulla riforma fondiaria » (*Approvata dal Senato*) (*Parere della IV Commissione*) (3077);

TANTALO ed altri: « Disposizioni integrative delle leggi di riforma fondiaria » (*Parere della IV Commissione*) (789).

Il Relatore Loreti illustra brevemente il significato della proposta, già approvata dal Senato, alla quale è stata abbinata la proposta Tantalo, già esaminata dalla Commissione e per la quale fu nominato anche un comitato ristretto.

Formula quindi la proposta che per i due provvedimenti sia chiesta l'assegnazione in sede legislativa, proposta che la Commissione approva all'unanimità.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

### INDUSTRIA (XII)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 1966, ORE 10. — *Presidenza del Presidente GIOLITTI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio, Malfatti.

DISEGNO DI LEGGE:

« Approvazione delle finalità e delle linee direttive generali del programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-1969 » (2457) (*Parere alla V Commissione*).

Il Presidente comunica che il Ministro del bilancio gli ha preannunciato che intende presentare alla Camera un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge.

Il deputato Titomanlio Vittoria, rilevato che l'attività di Governo e la produzione legislativa sono state caratterizzate negli ultimi venti anni dalla frammentarietà e dalla disorganicità degli interventi, considera benvenuto il Piano quinquennale proprio per ovviare a tali inconvenienti. Segnala la questione della compatibilità del Piano stesso con la irrinunciabile opzione di operare in mercati aperti in campo internazionale; sottolinea l'importanza del risparmio per assicurare i flussi monetari adeguati alla crescita del sistema che il Piano promuove; denuncia l'urgenza di precisare in termini qualitativi e quantitativi le destinazioni di lavoro del personale cosiddetto qualificato che la nuova scuola media va preparando; afferma l'importanza primaria di stabilire immediatamente un raccordo fra scuola e mondo del lavoro, onde realizzare prima di tutto sul materiale uomo le finalità poste dal Programma.

Il deputato Di Vagno, premesso che l'Italia è ormai alle soglie di quella che nella scala di Rostov viene definita la società industriale, ricorda che tuttavia coesistono nel nostro Paese ancora elementi caratterizzanti gli stadi inferiori di quella scala, in particolare vi sono zone che purtroppo non hanno ancora iniziata la fase cosiddetta del decollo. Si riferisce, ovviamente, agli squilibri tuttora esistenti fra alcune zone del Mezzogiorno e altre zone del nostro Paese. Tracciato un quadro generale degli elementi che hanno mobilitato negli ultimi quindici anni la società meridionale, considera i nuovi legami fra il Mezzogiorno e l'Europa. Rilevato che nei poli e nei nuclei di sviluppo gli indici di accrescimento della ricchezza colletti-

va sono abbastanza soddisfacenti, lamenta la mancanza di una visione di insieme per la soluzione dei problemi comuni posti dal contemporaneo sviluppo di tali zone industriali, nonché l'ancora basso rapporto fra popolazione industriale attiva e complesso della popolazione.

Giudica il Piano quinquennale un documento importantissimo, di tipo nuovo nella nostra cultura politica e nella nostra tradizione legislativa, ispirato ad un sano realismo: sulle orme dell'economista Myrdal, considera il piano come una selezione di scopi operata dal potere politico, ed a tal fine giudica assai interessante e moderna la concezione su cui si basa il Fondo di sviluppo economico per la unificazione e la gestione accentrata degli incentivi. Dopo aver svolto alcune considerazioni sui prevedibili spostamenti di popolazione nei prossimi anni e sulla incidenza del capitale straniero nello sviluppo della economia nazionale nel suo complesso, rifacendosi ad una interruzione del deputato Dosi, conclude affermando che si sta pure sviluppando nel Mezzogiorno una efficiente e giovane classe imprenditoriale capace di assicurare una ordinata evoluzione, anche civile e morale, delle popolazioni meridionali.

Il deputato Bastianelli, dopo aver lamentato che questa discussione si fonda su dati statistici già superati dalla realtà e che le stesse prospettive indicate nel Piano sono state — salvo in agricoltura — già disattese in conseguenza della stagnazione dell'economia nazionale negli anni 1964 e 1965, rileva come nel documento in esame non siano enunciati indirizzi tali da modificare le strutture economiche vigenti, che, a suo giudizio, sono la causa prima e fondamentale della nostra situazione di arretratezza. Il Piano quinquennale è diretto a mettere ordine, a conservare, a migliorare le strutture vigenti, non ad innovarle. Senza tale opera preliminare di rinnovazione strutturale non è possibile, a suo parere, conseguire le finalità e gli obiettivi che il Piano stesso postula. Esprime i suoi dubbi sulla effettiva capacità realizzativa del Governo in sede, per esempio, di politica delle partecipazioni statali, per le quali, a suo avviso, sarebbe ora di promuovere il passaggio dalle attività industriali di base a quelle di trasforma-

zione. Considera l'I.R.I. particolarmente carente in tal senso; auspica comunque un maggior coordinamento dei programmi I.R.I., E.N.E.L., E.N.I., C.N.E.N., Ferrovie dello Stato. Augurandosi una chiara definizione della politica degli incentivi accentrata nel Fondo di sviluppo sollecita la potestà decisoria del Parlamento in ordine alla gestione degli incentivi stessi, nonché la ristrutturazione dell'I.M.I.; ritiene inoltre indispensabile da parte del C.I.P.E. il coordinamento della politica creditizia, anche in deroga alle norme vigenti in materia di concessione di credito, nonché il controllo degli investimenti privati attraverso l'obbligo (e non la semplice facoltà) di fornire al C.I.P.E. dettagliate informazioni sui programmi aziendali. Chiede infine, se non il controllo, almeno i dati statistici sulla presenza di capitale straniero nelle nostre industrie.

Il deputato Mussa Ivaldi trae spunto dall'intervento dell'onorevole Bastianelli per sollecitare ancora una volta la necessità di passare dalla fase concettuale alla fase realizzativa della programmazione. La stessa attività parlamentare deve essere programmata meglio: occorre operare delle scelte, fare una selezione delle cose che si vogliono realizzare, dopodiché andare avanti per la strada prescelta senza ulteriori soste.

Circa le partecipazioni statali, condivide l'indirizzo secondo il quale occorre operare prevalentemente nel settore delle industrie di base, altrimenti l'attività dell'I.R.I. rischia di ricadere nuovamente nella deprecata azione di « ospedale » per le imprese superate o messe in difficoltà dalla congiuntura economica. Pone alla riflessione della Commissione il problema dei rapporti fra politici e tecnici: occorre riservare ai primi la responsabilità delle scelte, ai secondi la responsabilità della esecuzione. Conclude auspicando la esatta valutazione dell'incidenza del capitale straniero nell'industria nazionale: a suo parere si tratta di un fenomeno complesso che in alcuni settori può essere giudicato positivo, e pertanto va incoraggiato e promosso, mentre in altri casi va piuttosto ridimensionato e contenuto.

Il Presidente rinvia quindi ad altra seduta il seguito della discussione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

## CONVOCAZIONI

### II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

Martedì 24 maggio, ore 17,30.

IN SEDE REFERENTE.

*Parere sul disegno di legge:*

Approvazione delle finalità e delle linee direttive generali del programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-1969 (2457) — (*Parere alla V Commissione*) — Relatori: Ferrari Virgilio e Gagliardi.

### X COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti)

Martedì 24 maggio, ore 10,30.

IN SEDE REFERENTE.

*Esame della proposta di legge:*

MAGNO ed altri: Estensione alle elezioni comunali e provinciali, che avranno luogo il 12 e 13 giugno 1966, delle agevolazioni di viaggio previste per le elezioni politiche (3027) — Relatore Sammartino — (*Parere della V Commissione*).

### XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

Martedì 24 maggio, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame della proposta di legge:*

TRUZZI ed altri: Costituzione di Enti tra produttori agricoli per la tutela dei prodotti (275) — Relatore: De Leonardis — (*Parere della XII Commissione*).

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Seguito della discussione della proposta di legge:*

Senatori COMPAGNONI ed altri; CIPOLLA ed altri; BRACCESI ed altri e SCHIETROMA: Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiari perpetue (*Testo unificato approvato dal Senato*) (3089) — Relatore: Mengozzi — (*Parere della IV Commissione*).

### RELAZIONI PRESENTATE

*III Commissione (Affari esteri):*

Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra il 17 giugno 1960 (*Approvato dal Senato*) (3126) — Relatore: Storchi.

*XIV Commissione (Igiene e sanità):*

Modifiche al regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 2008, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza della maternità e dell'infanzia (O.N.M.I.) (2340);

REALE GIUSEPPE ed altri: Riordinamento degli organi direttivi centrali e periferici dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza della maternità ed infanzia (2187);

— Relatore: Barberi.

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

---

*Licenziato per la stampa alle ore 22.*